

**IN BREVE n. 046-2016**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: ottobre 2016  
Aggiornato: 14 novembre 2016  
Prossimo aggiornamento: 14 dicembre 2016

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	<b>100</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>0,0</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>- 0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>- 0,1</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

### **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2016**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 100,00%. A agosto il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è pari a **1,320093** al mese.

## **INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 14.11.2016 per il mese di ottobre 2016**

<b>Anno</b>	<b>gen</b>	<b>feb</b>	<b>mar</b>	<b>apr</b>	<b>mag</b>	<b>giu</b>	<b>lug</b>	<b>ago</b>	<b>set</b>	<b>ott</b>	<b>nov</b>	<b>dic</b>
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b> Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b> Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100		
<b>%</b>	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1		

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO o INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO**

Mentre nel rapporto di lavoro privato il lavoratore che cessa l'attività con una determinata azienda ottiene subito l'indennità economica del Tfr (che tra l'altro è stata interamente pagata dal datore di lavoro), il lavoratore pubblico (compresi quelli assunti dopo il 2000 interamente a Tfr pur continuando a paga parte del contributo) che versa un terzo del contributo riceverà il pagamento del premio di servizio secondo singole fattispecie dopo uno o più anni.

E' giusta una tale discriminazione dettata da problemi di cassa ... lo Stato non ha mai tesaurizzato, al contrario del datore di lavoro privato, i contributi versati per l'indennità premio di servizio o la

buonuscita e pertanto ha trovato l'escamotage di differire i pagamenti anche rateizzandoli secondo gli importi in più anni. Strano il silenzio assoluto dei sindacati .....

### **Termini di pagamento**

I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 della legge 140 del 1997 come modificato dall'articolo 1, commi 22 e 23 del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e successivamente dall'art. 1, comma 484 della legge 147 del 2013).

Il pagamento deve avvenire:

- entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
- non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
- non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego ecc.).

Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

- dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
- decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

### **Modalità di pagamento**

In relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, le indennità premio di servizio vengono corrisposte come segue (comma 484 dell'articolo 1 della legge 147/2013):

- **in unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**
- **in due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro** (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente)
- **in tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 100.000 euro**. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

#### **Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013**

Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, le indennità premio di servizio vengano corrisposte come segue (comma 7 dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2010):

- **in unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 90.000 euro**
- **in due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro**. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima
- **in tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **uguale o superiore a 150.000 euro**. In tal caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

## **IN ALLEGATO A PARTE - Pagamenti Tfr e Ips (Documento 202)**

### **PART-TIME VERTICALE e ANZIANITA' CONTRIBUTIVA**

**Nessuna differenza tra part-time e tempo pieno.**

Ai fini dell'anzianità contributiva il part-time verticale va valorizzato come full-time: i periodi in cui non si svolge attività vanno valorizzati in quanto c'è costanza di rapporto di lavoro.

Anche la Corte di giustizia europea nel 2010 (cfr. CGUE, 10.6.2010, Bruno *et al.*, § 42) aveva sottolineato come l'anzianità contributiva del part-time ai fini del diritto a pensione deve essere calcolata come se il dipendente abbia occupato un posto a tempo pieno, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati.

***Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro - sentenza numero 22936 del 6.07.2016 dep. il 10.11.2016***

## **IN ALLEGATO A PARTE - CASS. Civ. Lav. Sentenza n. 22936 del 6.07.2016 (Documento 203)**

## **PENSIONI - SÌ ALLA TREDICESIMA ANCHE A CHI E' IN SERVIZIO**

Il Ministero del Lavoro e l'Inps riconoscono integralmente ai pensionati ex-Inpdap il diritto di cumulare la tredicesima mensilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. Si chiude un contenzioso durato anni.

Provvedimento automatico per l'attuale, a domanda gli arretrati nel termine di prescrizione dei cinque anni.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.195 del 10.11.2016 (Documento 204)**

## **CONTROLLO BOLLO AUTO**

Un emendamento per contrastare l'evasione del bollo auto approvato dalla commissione Finanze della Camera prevederebbe che gli uffici del dipartimento dei Trasporti e le autofficine autorizzate a fare la revisione controllino anche che i proprietari dei veicoli abbiano sempre pagato la tassa di proprietà e la tassa di circolazione del proprio mezzo, inoltre che non sia sottoposto a fermo amministrativo. In caso di verifica con esito di mancato pagamento il mezzo non potrà circolare sino a pagamento effettuato e controllato.

## **IL TAR DELL' UMBRIA BOCCIA LE UNITA' DI DEGENZA INFERMIERISTICHE**

Il TAR Umbria con sentenza depositata in data 10 novembre 2016 ha accolto il ricorso promosso dalle associazioni Sindacali CIMO Umbria (con il Dott Marco Coccetta) e AAROI-Emac Umbria (con il Dott Alvaro Chianella) ritenendo illegittima l'Unità di Degenza Infermieristica (cd UDI) istituita presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia e la Deliberazione di Giunta Regionale 1084 del 22.09.2015 che aveva avvalorato detta modalità organizzativa.

**LEGGI ARTICOLO DA QUOTIDIANO SANITA'**

[http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=44958](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=44958)

**IN ALLEGATO A PARTE - TAR Umbria sentenza n. 704 pubbl. il 10.11.2016 (Documento 205)**

## **RIMBORSI EX SPECIALIZZANDI, MEDICI D'ACCORDO: VANNO GARANTITI A TUTTI. ECCO LE RICHIESTE ALLA COMMISSIONE.**

da DoctorNews Anno XIV • n. 243 - 11 novembre 2016

In attesa degli sviluppi parlamentari sulla vicenda degli ex specializzandi e che si stabilisca in modo definitivo a chi spettino effettivamente i rimborsi, Fnomceo e Fimp scendono in campo per rivendicare il diritto dei medici a essere risarciti a prescindere dall'eventuale ricorso [continua...]

**Leggi In**

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/rimborsi-ex-specializzandi-medici-daccordo-vanno-garantiti-a-tutti-ecco-le-richieste-alla-commissione/?xrtid=VCCCRVRRXYSPAXYSCSV>

## **RIMBORSI EX SPECIALIZZANDI. FNOMCEO: “RICONOSCERE A TUTTI IL DOVUTO RISARCIMENTO”** da QuotidianoSanità anno IV • numero 1563

10 novembre 2016



10 NOV - È quanto ha chiesto oggi la Federazione ricevuta in audizione davanti alla Commissione Istruzione nell'ambito dell'esame del disegno di legge. "Riteniamo che la formazione specialistica dei medici debba essere considerata una 'priorità nazionale' e che debba essere posto in essere il massimo sforzo per reperire risorse così da aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica". [Leggi >](#)

**Leggi In**

[www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo\\_id=44943&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44943&fr=n)

## **PENSIONI DI PRIVILEGIO e ALTRI REDDITI DA LAVORO**

Per la Corte costituzionale (sentenza n.241 dell'11.11.2016) è legittimo il cumulo parziale della pensione privilegiata ordinaria (dal 1 gennaio 2001 le quote della pensione di invalidità e degli assegni diretti d'invalidità sono cumulabili coi redditi da lavoro nella misura del 70%) coi redditi da lavoro e non è stata ravvisata la disparità di trattamento rispetto alla pensione di anzianità che dal 2008 gode invece della piena cumulabilità.

La regolamentazione del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro interferisce con molti valori di rango costituzionale: diritto al lavoro, diritto a prestazioni previdenziali proporzionate allo stato di bisogno, solidarietà intergenerazionale coi riflessi al lavoro volta a garantire equo ed effettivi accesso alle opportunità occupazionali, ecc. e spetta al legislatore un giusto bilanciamento nel rispetto dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e nella pensione di privilegio il legislatore non si sarebbe discostato da tali principi.

*..... i benefici riconosciuti dal legislatore, anche in termini di incremento della pensione corrisposta, valgono a compensare la riduzione della capacità di produrre reddito, derivante dall'infermità contratta a causa di servizio, e hanno il loro contrappeso nelle limitazioni al cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.*

*Peraltro, la libertà di cumulo si attesta sul 70 per cento, misura che non rappresenta un intralcio sproporzionato al diritto di svolgere un lavoro dopo la pensione.*

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. sentenza n. 241 dell'11.11.2016  
(Documento 206)**

**L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ CONTA COME REDDITO** da Sole 24 ore - risposta 3719 a cura di Giovanni Petruzzellis

**D** - Una contribuente ha scelto il regime forfettario per l'anno 2016 (legge 190/2014). Nel 2016 percepirà l'indennità di maternità erogata dall'Inps. Ai fini dell'imposta sostitutiva occorrerà tenere conto di tale indennità (costituendo reddito della stessa categoria)?

**R** - Ai sensi dell'articolo 6 del Tuir, i proventi conseguiti a titolo di indennità per la perdita di capacità reddituale, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono reddito della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Nella circolare n.189 del 1999, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra tali proventi anche le indennità sostitutive del reddito di impresa, tra cui l'indennità per maternità.

Le somme percepite a tale titolo, quindi, rientrano tra i componenti positivi di cui tenere conto ai fini della determinazione del reddito forfettario e vanno pertanto indicate nella sezione II del quadro LM del modello Unico 2017.

**Roma, in data 21.09.99**  
**DIPARTIMENTO Entrate**  
**Circolare n.189**

**6.2. Indennità sostitutive: come reddito d'impresa.**

**D.** L'indennità sostitutiva percepita dagli imprenditori (per esempio, di maternità per commercianti e artigiani) appare indicata nel Cud rilasciato dall'Inps. Ma il reddito dovrebbe essere ricompreso in quello d'impresa e, di conseguenza, le ritenute subite dovrebbero essere recuperabili nel quadro RN. Per gli agricoltori è stato chiarito che si tratta di un'indennità con la stessa natura del reddito, quindi non va dichiarata mentre la ritenuta, ovviamente, è detraibile. Ma per gli imprenditori degli altri settori?

**R.** Quando un'indennità va a sostituire un reddito o risarcisce un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto. Quindi, nel caso, per esempio, dell'indennità di maternità, l'artigiana o la commerciante la indicano nel proprio quadro F o G. Infatti, si tratta di una somma che sostituisce il reddito d'impresa, che a causa della maternità non è stato possibile conseguire. Di conseguenza, la relativa ritenuta operata dall'Inps è detraibile secondo le stesse regole. La circostanza che l'Inps abbia indicato l'indennità e la ritenuta nel Cud, quindi come se rientrassero nella sfera del lavoro dipendente, non cambia la natura delle somme, che vanno trattate come reddito d'impresa.

## **LAVORATRICE MADRE MEDICO - CD Enpam / Biblioteca multimediale**

### **Riflessi fiscali**

Da un punto di vista fiscale l'indennità di maternità, pur avendo natura previdenziale, segue sempre la sorte fiscale del reddito che sostituisce (articolo 6 comma 2 del Tuir).

Pertanto l'indennità di maternità percepita da una donna non lavoratrice non è soggetta al prelievo fiscale. Ne deriva che l'indennità di maternità sostitutiva di una borsa di studio esente non costituisce reddito imponibile.

Ricordiamo che sulle borse di studio erogate da enti universitari italiani per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 4, legge 210/1998, vige un regime speciale di esenzione da tassazione; anche le borse di studio per i medici specializzandi non erano soggette a dichiarazione dei redditi né a imposizione IRPEF (legge 476/84 art. 4 e legge 398/89 art. 6, comma 6); in base al Contratto di formazione specialistica (art.37 del D.Lgs. numero 368/1999 e successive modificazioni) anche il trattamento spettante al medico in formazione è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 6 punto 3 del contratto).

È anche esente l'assegno di maternità previsto dall'art. 66 della legge 448 del 1998 per la donna non lavoratrice.

Da tener anche presente che pur non essendoci ancora una normativa espressa che preveda l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore per le lavoratrici in gravidanza o puerperio l'Agenzia delle entrate nella circolare 34/2010 ha richiamato l'attenzione degli uffici sul considerare con particolare attenzione situazioni di non congruità e/o di non coerenza determinate da questa specifica condizione.

Inoltre la Commissione Tributaria della Regione Lazio (sentenza 221/22/2010 del 19 ottobre 2010), in contrapposizione a precedenti prese di posizione della Ctr di Gorizia sent. 60/02/05 e Ctr della Lombardia sent. 33/46/2007, ha considerato la gravidanza come un periodo di -non- normale attività che pone la contribuente fuori dell'ambito della applicabilità degli studi di settore (articolo 10 comma 4 legge 146/1998).